



AI DIPENDENTI
AGLI ATTI
ALL'ALBO DEI PLESSI
ALL'ALBO ON LINE _ISTITUTO
SEDI

Oggetto: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08.

Divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro e indicazione dei componenti del SSA designati per il controllo e la gestione del rischio.
Divieto di fumo nei luoghi di lavoro e indicazione dei componenti del SSA designati per il controllo e la gestione del rischio.

NOTA INFORMATIVA DIRETTA AI LAVORATORI AFFINCHÉ NON ASSUMANO ALCOLICI PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO O DURANTE LE PAUSE PRANZO, IN QUANTO CIÒ COMPORTA UN RISCHIO AGGIUNTIVO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CON INDICAZIONE DEI COMPONENTI DEL SSA DESIGNATI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RISCHIO

La Legge 125 del 30 marzo 2001 prevedeva l'individuazione delle attività lavorative per le quali deve essere introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche; La Conferenza Stato-Regioni le ha individuate con il provvedimento del 16/03/2006 pubblicato sulla G.U. n. 75 del 30/03/2006.

In caso di violazione del divieto di assunzione di alcolici da parte del lavoratore o di violazione del divieto di somministrazione da parte del datore di lavoro si applica una sanzione che va da un minimo di € 526,45 ad un massimo di € 2.582,28 (art. 15 L.125/2001).

Con la presente si

- informano i lavoratori sui danni derivanti dall'uso di alcolici e sul divieto di assunzione di alcol,
- dispone un divieto generale di introduzione e somministrazione di alcolici in istituto;
- introduce un sistema di controllo per escludere dalla somministrazione i lavoratori soggetti al divieto.

Dall'elenco di seguito riprodotto si può dedurre che moltissimi settori produttivi sono coinvolti nel provvedimento, ad esempio, tutte le mansioni che comportano l'esigenza del possesso della patente, a partire dalla "B" – cioè chiunque guida una autovettura per lavoro -.

L'elenco delle attività coinvolte è il seguente:

- 1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e succ. mod.);
 - b) conduzione di generatori di vapore (D. M. 1 marzo 1974);
 - c) attività di fochino (art. 27 del DPR 302/56);
 - d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635);
 - e) vendita di fitosanitari (art. 23 del DPR 290/01);
 - f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (DPR 1450/70 e succ. mod.);
 - g) manutenzione degli ascensori (DPR 162/99);
- 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del D.Lgs. 334/99);
- 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del DPR 547/55 NDR (Art. 236 - Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili, nei quali possono esservi gas e vapori tossici od asfissianti; Art. 237 - Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, e simili nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi);
- 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
- 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:



- a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
- d) personale navigante delle acque interne;
- e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee impianti funicolari aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) responsabili dei fari;
- i) piloti d'aeromobile;
- l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota oltre i due metri di altezza;
- 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Se l'attenzione del legislatore a promuovere l'astinenza da bevande alcoliche può essere considerata come una novità (ad eccezione delle modiche quantità indicate nel DPR 303/56), è da ricordare che gli enti ed istituzioni che si occupano di salute e sicurezza sul luogo di lavoro affermano da sempre che l'alcol ed il lavoro sono due cose che non vanno d'accordo, sulla base di studi effettuati e di percentuali di infortuni le cui modalità di accadimento sono correlate all'uso di bevande alcoliche.

Va inoltre ricordato che:

- la sicurezza relativa al [consumo di alcol](#) sul luogo di lavoro è una parte del complesso problema della sicurezza sul lavoro aziendale che deve essere garantita in tutti i suoi aspetti;
- l'assunzione di alcolici è un rischio aggiuntivo, di tipo comportamentale, che può incidere in modo significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e di terze persone;
- il rischio di andare incontro ad infortuni sul lavoro legati al consumo di bevande alcoliche è proporzionale ai livelli di alcolemia ed aumenta in maniera notevole soprattutto in situazioni di "alcolemia elevata".

NOTA INFORMATIVA DIRETTA AI LAVORATORI SULLA TRASGRESSIONE DEL DIVIETO DI FUMO IN QUANTO CIÒ COMPORTA UN RISCHIO AGGIUNTIVO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CON INDICAZIONE DEI COMPONENTI DEL SSA DESIGNATI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RISCHIO



L'art. 51 della Legge n. 3/2003 prevede il divieto di fumare nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti od al pubblico (che concretamente si identificano solo con le abitazioni private) ed in quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Il comma 10 della legge dispone inoltre che rimangono ferme le disposizioni per le Pubbliche Amministrazioni; pertanto oltre alla norma generale vale anche la Direttiva del PCM 14/12/1995 che già da quella data imponeva per le amministrazioni pubbliche il divieto di fumare.

Fermo restando che in forza del generalizzato divieto di fumo, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta un obbligo, ma una facoltà riservata ai datori di lavoro, qualora si ritenesse opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori questi saranno adeguati ai requisiti tecnici dettati dal DPCM 23/12/2003.

E' stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali chiusi adibiti a sede di lavoro indipendentemente dalla presenza di pubblico ed utenti a prescindere dal tipo di attività lavorativa svolta compresi gli uffici dove presta servizio anche un solo dipendente fumatore, gli atri ed ingressi, corridoi, vani scale, pianerottoli, scantinati, ascensori, servizi igienici, sale di lettura, sale di riunione, sale di attesa, ed in prossimità delle finestre.

Per la scuola, in particolare, ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128, è stabilito divieto assoluto di fumo, anche di sigarette elettroniche, in tutti i locali e in tutti gli spazi all'aperto di pertinenza dell'Istituto (giardino, parcheggio interno autoveicoli e cicli).

Considerato che oltre alle norme generali di divieto (legge 3/2003; legge 584/75, DPCM 14/12/1995) vi è anche il D.Ldg. 81/08, allegato IV, punto 1.9, specifiche disposizioni prevenzionali di igiene del lavoro ne consegue che tutti coloro che svolgono mansioni di Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti sono tenuti anche in relazione a detta funzione ad assicurare a tutti i lavoratori condizioni igieniche adeguate (specificatamente per quanto attiene il fumo passivo e quindi i non fumatori che rappresentano i soggetti tutelati dalla legge) pertanto rispondono a differenza di altri soggetti (solo illecito amministrativo) anche penalmente in caso di accertata violazione da parte di personale dipendente.

I riferimenti e documenti applicabili alla fattispecie di rischio sono:

- D.Lgs 81/08;
- Articolo 51 della legge 16/01/2003 n. 3 sulla tutela della salute dei non fumatori, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 15 del gennaio 2003;
- DPCM 23/12/2003, decreto attuativo dell'art. 51 della legge 16/12/2004 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 28/12/2004;
- Circolare del Ministero della salute del 17/12/2004 pubblicata sulla G.U. n. 300 del 23/12/2004;

A queste vanno aggiunte altre norme preesistenti tra cui si citano in particolare:

- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Legge 21/11/1981 n. 689;
- Direttiva del PCM del 14/12/1995;

Approccio operativo:

Al datore di lavoro sono affidati i seguenti compiti:

- a) vigilare sul rispetto del divieto di fumare;
- b) individuare e designare il personale incaricato di contestare l'illecito amministrativo;
- c) provvedere di fronte a reiterate violazioni al richiamo per iscritto del soggetto;
- d) nel caso di ripetute violazioni segnalare all'autorità di vigilanza e di repressione il nominativo del contravventore per le iniziative e la verbalizzazione del caso.

I datori di lavoro devono pertanto individuare con atto formale (ordine di servizio) i preposti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare e contestare le infrazioni.

I preposti designati alle verifiche e controllo circa il rispetto del divieto di fumare devono:

- a) curare l'informazione ai lavoratori in materia di rischio da fumo passivo;
- b) curare l'affissione dell'apposita segnaletica di divieto;
- c) vigilare sulle aree di propria competenza;
- d) accertare le infrazioni contestando immediatamente al trasgressore la violazione ed in caso di reiterazione dovrà provvedere senza indugio alla verbalizzazione;
- e) redigere in triplice copia il verbale di contestazione una per il trasgressore, una per il Datore di lavoro e la terza copia per gli atti; il verbale deve contenere oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta, l'indicazione di eventuali deduzioni del trasgressore;



f) provvedere alla consegna al trasgressore del verbale ovvero notificarlo, a mezzo posta interna (entro 90 giorni dall'accertamento);

g) trasmettere copia al Servizio di Prevenzione e Protezione perché ne tengano conto ai fini di informare gli RLS ed i lavoratori sui rischi da fumo passivo.

Sono di competenza dei preposti incaricati della vigilanza, tutte le aree occupate da: strutture, uffici, sale riunioni, corridoi, locali igienici, laboratori ed altri locali assimilabili facenti parte delle aree assegnate alla funzione.

In caso di trasgressione del divieto la sanzione amministrativa va da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

COMPONENTI DEL SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE DESIGNATI DAL DATORE DI LAVORO PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ASSUNZIONE E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RISCHIO FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO

RUOLO	FIGURA PROFESSIONALE	RECAPITI
PREPOSTO/I INCARICATO/I DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER SETTORE DI COMPETENZA (PI)	Coordinatore di plesso	1. TEL .0736/491216 2. TEL .0736/390061 3. TEL, 0736/403200 4. TEL. 0736/492371 5. TEL. 0736/399132 6. TEL. 0736/304473 7. TEL. 0736/304164 8. Tel 0736 491297 9. Tel 0736 491627 10. Tel 0736/312039

Leg. plessi:

- 1.Folignano infanzia 2.Piane di Morro infanzia 3.Caselle infanzia 4.Folignano primaria 5.Piane di Morro primaria
6. Maltignano primaria 7.Maltignano sc. sec. di I^ grado 8.Villa Pigna infanzia 9. Villa pigna primaria
10. Villa Pigna scuola secondaria di I^ grado

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Elvia Cimica